



Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 20 DEL 07-03-2020

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO
DEL CONTAGIO DA COVID-19**

Il Sindaco

VISTO l'articolo 2 del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020** (GU n.52 del 1/3/2020) "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" secondo il quale:

*"d) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di **rispettare la distanza tra loro di almeno un metro**";*

[...]

*f) l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano **rispettare la distanza tra loro di almeno un metro**";*

[...]

*"h) lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di **rispettare la distanza tra loro di almeno un metro**";*



Comune di San Giovanni in Marignano Provincia di Rimini

[...]

*“i) l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di **rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori**”;*

VISTO l’articolo 1, comma 1, lett.c) del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020** (GU n.55 del 4/3/2020) *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, secondo il quale:

“c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d)”;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020: *“Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020”*. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ed in modo significativo nell’ambito della



Comune di San Giovanni in Marignano Provincia di Rimini

Provincia di Rimini, per cui è necessario porre in essere le misure di contenimento e di gestione epidemiologica;

CONSIDERATO altresì che dai comunicati della Prefettura di Rimini emergono casi di COVID-19 in continuo aumento;

RILEVATO che diverse attività sportive svolte in aree pubbliche o private, per loro natura non possono garantire il permanere della distanza di almeno un metro per la durata dello svolgimento delle attività;

RITENUTO che **laddove non è possibile** consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, ovvero del **mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro, è necessario sospendere le attività**;

RITENUTO di dover adottare **ulteriori misure di natura precauzionale** tese a prevenire una potenziale trasmissione del virus;

VISTO altresì l'orientamento dell'Unità di Crisi;

VISTO l'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RIASSUME

le misure igienico sanitarie di cui alla lettera d) dell'allegato 1 del DPCM 4/3/2020:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - a. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
- j) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;

ORDINA



Comune di San Giovanni in Marignano

Provincia di Rimini

in via precauzionale e al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 e di tutela anche di quella fascia di popolazione maggiormente esposta al rischio, e fino a formale revoca e/o modifiche e/o integrazioni nell'ambito del territorio comunale:

- la **sospensione** delle attività sportive e delle attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi, comunque in proprietà pubbliche, fatte salve le attività sportive individuali da svolgersi preferibilmente all'aperto, e l'attività di squadre partecipanti a campionati di serie A, che dovranno comunque rispettare le misure previste dal Dpcm 4.03.2020;
- la **sospensione dell'attività dei centri sociali ed aggregativi**;
- Che tutti i soggetti pubblici o privati ovvero gestori di pubblici servizi, nonché le attività economiche alle quali si applicano le relative disposizioni, **attivino immediatamente le misure igienico sanitarie** di cui alla lettera d) dell'allegato 1 del Dpcm 4/3/20;
- Che tutti i soggetti pubblici o privati ovvero gestori di pubblici servizi **informino i rispettivi utenti delle misure igienico sanitarie** di cui alla lettera d) dell'allegato 1 del Dpcm 4/3/20, anche attraverso l'affissione, in luogo visibile, di un documento riassuntivo delle disposizioni sopra citate;

AVVERTE

- che, ai sensi dell'art. 2 del DPCM 1/3/2020, **lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, è consentita a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere** e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la **distanza tra loro di almeno un metro**;
- che, ai sensi dell'art. 2 del DPCM 1/3/2020, l'apertura delle **attività commerciali** è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un **accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate** o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la **distanza di almeno un metro** tra i visitatori;

ORDINA

- **che tutti i soggetti pubblici o privati attivino ogni misura organizzativa necessaria al mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro**, come previsto all'allegato 1, lettera d) del DPCM 4/3/2020;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;



Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

- che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa a:
 - Prefetto Province di Rimini;
 - Presidente Provincia di Rimini;
 - Direttore Generale AUSL della Romagna;
 - COI – Riviera del Conca
 - Comando Stazione Carabinieri di Riccione;
 - Polizia Locale

AVVERTE

- che chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro il presente provvedimento, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – Bologna ed entro 120 gg. presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge 241/90 e SS.MM.II.

San Giovanni in Marignano, li 07-03-2020

Il Sindaco
Rag. Daniele Morelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

ORDINANZA N. 20 DEL 07-03-2020

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente ordinanza, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 07-03-2020, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

San Giovanni in Marignano, lì 07-03-2020

Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate